

06977-21



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
mettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 103/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da:

STEFANO PALLA - Presidente -  
GIUSEPPE DE MARZO  
ALESSANDRINA TUDINO  
IRENE SCORDAMAGLIA  
ELISABETTA MARIA MOROSINI - Relatore -

Sent. n. sez. 351/2021  
UP - 04/02/2021  
R.G.N. 33558/2020

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE di APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;  
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
generale Olga Mignolo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;  
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. (omissis), che ha  
chiesto l'accoglimento del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la  
condanna di (omissis) per il reato di atti persecutori, commesso ai danni  
di (omissis), dal 22 aprile 2017 al 29 aprile 2017. Sin dal primo grado il reato  
è stato posto in continuazione con quello, ritenuto più grave, giudicato con  
sentenza del Tribunale di Palermo pronunciata il 14 maggio 2013, irrevocabile il 5  
dicembre 2014.

C

1.1. I giudici di merito offrono il seguente quadro della storia giudiziaria di <sup>(omissis)</sup>  
(omissis);

- l'imputato, già nel 2012, si era reso responsabile di una persecuzione ossessiva (invio compulsivo di messaggi, approcci sgradevoli, appostamenti e pedinamenti) nei confronti della persona offesa, sua collega di lavoro, con la quale aveva immaginato di intrattenere una relazione sentimentale in realtà inesistente;

- in ragione di tali condotte, l'imputato era stato raggiunto da una diffida del Questore, rimasta inascoltata; era seguito un procedimento penale, con applicazione di misure cautelari fino a quella detentiva, a causa di reiterate violazioni;

- il processo si era concluso con una condanna per il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione, nonché con l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata;

- la sentenza di condanna era divenuta definitiva il 5 dicembre 2014. Il Tribunale di sorveglianza non aveva dato corso alla misura di sicurezza, ritenendo non più attuale la pericolosità sociale del condannato; ignorando che (omissis) aveva ripreso a perseguire (omissis) con le condotte oggetto del presente procedimento.

La pronuncia di responsabilità si fonda sui seguenti elementi:

- nel periodo da 22 aprile al 29 aprile 2017 l'imputato si è presentato per ben tre volte sotto l'abitazione della persona offesa;

- in due occasioni ha citofonato; nell'ultima, invece, ha avvicinato la (omissis), che stava tornando a casa dal lavoro, dicendole che: "*voleva scusarsi per averla lasciata sola a* (omissis) ", alludendo a una gita, mai neppure programmata, che costituiva, come oggetto di elaborazione fantastica, un *leit motiv* di pregressi atti persecutori;

- simili comportamenti hanno ingenerato nella persona offesa un grave stato d'ansia, "*riaccendendo*" quegli stati di ansia e di paura per la propria incolumità già in precedenza vissuti.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo denuncia violazione di legge in ordine alla effettiva sussistenza degli elementi costitutivi del reato previsto dall'art. 612-bis cod. pen.

2.2.1. Sostiene il ricorrente che i giudici di merito, nel negare la derubricazione del fatto in quello di molestie, avrebbero valorizzato le condotte già giudicate, collocate nel 2012. Di contro, in relazione ai fatti del 2017: il timore di

un pericolo non sarebbe né concreto né attuale; lo stato d'ansia sarebbe tratto dalla paura di utilizzare il citofono, ma si tratterebbe di una "lettura distorta"; la vittima ha rincorso l'imputato, così dando prova, non solo dell'assenza di timore, ma anche di una reattività e di un desiderio punitivo molto accesi.

Per superare l'obiezione formulata in sede di gravame, la Corte di appello farebbe ricorso a considerazioni irrilevanti sul "diritto di opinione" della vittima, nonché sulla "ovvietà" e il "senso comune".

2.1.2. Difetterebbe inoltre l'intento persecutorio avuto riguardo: alla cesura temporale che separa i fatti contestati da quelli oggetto di precedente condanna; al fatto che la vittima si fosse trasferita "indisturbata" nella nuova abitazione da almeno quattro anni e che comunque le sue sedi e i suoi turni di lavoro erano rimasti pubblici; alla natura dell'approccio volto solo a porgere delle scuse.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della mancata assunzione di prova decisiva costituita dal "riconoscimento formale dell'imputato presente in aula all'udienza del 31 maggio 2018" da parte della teste Caccamese.

2.3 Con il terzo deduce vizio di motivazione, per avere la Corte proceduto sulla base di analogie e pregiudizi, tanto da spiegare il mancato riconoscimento della voce dell'imputato da parte della (omissis) con un effetto distorsivo del citofono, di cui nessuno, nemmeno la vittima, ha parlato.

3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale e il difensore dell'imputato hanno trasmesso, tramite posta elettronica certificata, le proprie conclusioni scritte con le quali hanno chiesto, articolatamente, il primo, l'inammissibilità del ricorso e, il secondo, l'accoglimento del ricorso.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo esula dal denunciato vizio di violazione di legge.

2.1. Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta). Non si versa nella denuncia di tale vizio quando, come nella specie, si sia in presenza dell'allegazione di un'erronea

applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa, eventualmente, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr. Sez. U civ., n. 10313 del 05/05/2006, Rv. 589877; conf.: Sez. 5 civ., n. 8315 del 04/04/2013, Rv. 626129; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404).

2.2. Va rimarcato che nel caso in cui, come nella fattispecie in rassegna, un soggetto sia stato già condannato per il delitto di atti persecutori, gli atti successivi possono essere collegati a quelli precedenti, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., solo nel caso in cui diano vita ad un reato completo in tutti i suoi elementi, ossia ad una serie di condotte da cui consegue uno degli eventi di cui all'art. 612-bis cod. pen. (Sez. 5, n. 11925 del 15/01/2020; Ballus, Rv. 278931; Sez. 5, n. 48391 del 24/09/2014, C., Rv. 261024).

È pacifico che i fatti in rilievo (contestati dalla pubblica accusa e valutati dai giudici ai fini della affermazione di responsabilità) si collocano nel mese di aprile 2017, a distanza di quattro anni dalla prima condanna.

2.3. La cd. "doppia conforme di condanna" ricostruisce, sulla scorta di una motivazione immune da vizi logici, le nuove condotte poste in essere dall'imputato in termini tali da renderle sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 612-bis cod. pen., valorizzando molestie reiterate che hanno cagionato nella vittima un perdurante e grave stato d'ansia e di paura.

2.3.1. Vengono contestati quattro episodi di molestie (appostamenti sotto casa, chiamate con il citofono e un pedinamento), verificatisi dal 22 al 29 aprile 2017, che i giudici di merito riducono a tre, ritenendo che il quarto non fosse riferibile con certezza all'imputato.

Come noto, integrano il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-bis cod. pen. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la "reiterazione" richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale (Sez. 5, n. 33842 del 03/04/2018, P., Rv. 273622); invero il delitto di atti persecutori è configurabile anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice. (Sez. 5, n. 33563 del 16/06/2015, B., Rv. 264356, che ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva affermato la sussistenza del reato in questione in relazione a condotte tutte tenute nell'arco di una sola giornata).

2.3.2. Ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori è sufficiente la consumazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti dall'art. 612-bis cod. pen. (Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, B., Rv. 265231), che la sentenza impugnata ravvisa, come detto, nel perdurante e grave stato d'ansia e di paura, "innescato" dai nuovi comportamenti molesti e ossessivi, ripresi, a distanza di anni, come se la detenzione cautelare e la condanna non avessero sortito alcun effetto dissuasivo.

La prova dello stato d'ansia o di paura, denunciato dalla vittima del reato, può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante (Sez. 5, n. 24135 del 09/05/2012, G., Rv. 253764); risulta dunque logica e coerente la motivazione della sentenza impugnata lì dove fa leva, a conferma della plausibilità delle dichiarazioni della vittima, sulla "comune esperienza" e sulla comprensibile "esasperazione" vissuta dalla persona offesa.

2.3.3. Quanto all'elemento soggettivo, esso è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitudine del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte - elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa - potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione (Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, A., Rv. 265230).

D'altro canto il movente dell'agire è irrilevante, di talché il dolo del reato non è escluso dalla asserita intenzione di presentare delle scuse, soprattutto nel caso di specie in cui le scuse erano solo l'occasione per proseguire negli approcci molesti, facendo riferimento, peraltro, a episodi mai accaduti, frutto della elaborazione ossessiva dell'imputato.

### 3. Il secondo motivo è inammissibile.

Il ricorrente non illustra la decisività della prova asseritamente pretermessa, considerato, peraltro, che non contesta di essere l'autore delle condotte incriminate.

Inoltre, come risulta dalla sentenza impugnata, la testimone ha riconosciuto spontaneamente, in aula, l'imputato.

### 4. Il terzo motivo è inammissibile.

Il vizio di motivazione viene dedotto genericamente in astratto e declinato in concreto rispetto a una circostanza marginale (la distorsione del citofono),

inidonea ad intaccare la tenuta complessiva dell'apparato argomentativo posto a presidio della pronuncia di condanna.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

L'oggetto del processo impone, in caso di diffusione, di omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.

Così deciso il 04/02/2021

Il Consigliere estensore  
Elisabetta Maria Morosini



Il Presidente  
Stefano Palla



Il Funzionario Giudiziario  
Tiziana PASQUAZI

